



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 86 del 22 Maggio 2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD028

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPD028/643

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " piazzale in terra battuta con cinque pini marittimi" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta HOTEL SANGRO snc di CIANFRONE Nicola & C.....8

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPD028/644

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D"ORTONA Giuseppe11

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPD028/645

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI TULLIO Gabriele14

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPD028/646

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta CATINARI Domenico.....17

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPD028/647

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta FATTORE Maria Eva20

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPD028/648

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e uliveto " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PRIORI Antonio23

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPD028/649

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta ROMANELLI Luigia26

DETERMINAZIONE 11.12.2018, N. DPD028/675

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo ” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta BUCCICONE Domenico29

DETERMINAZIONE 11.12.2018, N. DPD028/676

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta DEL CASTELLO Fabio32

DETERMINAZIONE 11.12.2018, N. DPD028/677

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta PACIONE Ada.....35

DETERMINAZIONE 11.12.2018, N. DPD028/678

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee ed arboree , diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato e de piazzale ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D’ANNA Maria Assunta.....38

DETERMINAZIONE 11.12.2018, N. DPD028/679

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Carmine.....41

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/683

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI CANDILO Emilia.....44

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/684

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Panfilo.....47

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/685

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo, fabbricato di civile abitazione e tre edifici di piccole dimensioni adibiti a garage, cantina, ripostiglio” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Silverio.....50

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/686

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e fabbricato di civile abitazione” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIULIANI Antonia.....53

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/687

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo arborato” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Giuseppina.....56

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/688

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FELICE Maria.....59

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/689

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ANTENUCCI Fulvio.....62

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/690

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto e uliveto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta MATTUCCI Marco.....65

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/691

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta MARINELLI Amerigo e TRAVAGLINI Maddalena.....68

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/692

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Renato.....71

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPD028/693

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DE PETRIS Ennia.....74

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/701

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Carmine.....77

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/702

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “recinzione per ricovero cane non vedente ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta DI PAOLO Mario.....80

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/703

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di rotatoria– Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta COMUNE DI LANCIANO.....83

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/704

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo-
Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI NUNZIO Enio
Ettore.....86

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/705

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “
seminativo arborato , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo alla strada di accesso” -
Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta MUCCI
Giovanni.....89

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/706

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo
L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta CASTELLI Angela
Natalina.....92

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/707

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ oliveto ,
seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo alla strada di accesso” - Tratturo L'Aquila -
Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta MORETTI Maria
Filomena.....95

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/708

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto”
- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta DEL ZOPPO
Angela.....98

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/709

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “
seminativo” - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta AUDACI
Antonella e Paola101

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD028/710

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “
seminativo” - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH)
Ditta MENNA Tonino.....104

DETERMINAZIONE 20.12.2018, N. DPD028/719

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento
con condotta gas metano- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta
ITALGAS RETI S.p.A.....107

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE N. DPD028/643 DEL 04.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ piazzale in terra battuta con cinque pini marittimi” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta HOTEL SANGRO snc di CIANFRONE Nicola & C .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 24/10/2018 prot. n. RA/0293949/18, la Ditta HOTEL SANGRO snc di CVIANFRONE Nicola & C . , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH41/257 del 18/06/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 8078 datata 06/11/2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " piazzale in terra battuta con cinque pini marittimi " a favore dell' HOTEL SANGRO snc di CIANFRONE Nicola & C. – Viale Frentano 91 Mozzagrogna (CH) , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.730 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 84/a e 84/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 è pari a euro € 169,19 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/20 del 20/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/644 DEL 04.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta D’ORTONA Giuseppe .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 31/10/2018 prot. n. RA/0301865/18, la Ditta D’ORTONA Giuseppe , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/234 del 18/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo " a favore del Sig. D'OPRTONA Giuseppe nato a S. Maria Imbaro (CH) il 26/04/1930 ed ivi residente in Via Nazionale Per Lanciano 17 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.160 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 98 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 è pari a euro € 10,50 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/20 del 20/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/645 DEL 04.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta DI TULLIO Gabriele .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2018 prot. n. RA/0306273/18, la Ditta DI TULLIO Gabriele , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/196 del 03/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. DI TULLIO Gabriele nato a S. Maria Imbaro (CH) il 25/11/1947 ed ivi residente in Via Umberto 26 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.450 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 174 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 è pari a euro € 28,94 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/20 del 20/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/646 _____ DEL _____ 04.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta CATINARI Domenico .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2018 prot. n. RA/0306679/18, la Ditta CATINARI Domenico , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/302 del 27/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. CATINARI Domenico nato a S. Maria Imbaro (CH) il 28/06/1952 ed ivi residente in Borgata Fattore 63 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.205 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 201 , 203 , 212/b e 216 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 è pari a euro € 22,72 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/20 del 20/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/647 DEL 04.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta FATTORE Maria Eva .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 31/10/2018 prot. n. RA/0301865/18, la Ditta FATTORE Maria Eva , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/33 del 22/01/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore della Sig.ra FATTORE Maria Eva nata a S. Maria Imbaro (CH) il 24/03/1954 ed ivi residente in Borgata Fattore 74 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 830 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 199/a e 199/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 è pari a euro € 10,50 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/20 del 20/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N.

DPD028/648

DEL

04.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e uliveto ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta PRIORI Antonio .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 13/11/2018 prot. n. RA/0314353/18, la Ditta PRIORI Antonio , ha chiesto il rinnovo delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciate con atti n. DH41/537 del 09/09/2014 e DH41/273 del 02.07.2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e uliveto " a favore del Sig. PRIORI Antonio nata a Torino Di Sangro (CH) il 04/02/1957 ed ivi residente in Loc. Schiavonesco 26 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.430 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 142 , 153 , 155 e 179 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 è pari a euro € 42,53 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/20 del 20/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/649 DEL 04.12.-2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso brecciato ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta ROMANELLI Luigia .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifiche e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2018 prot. n. RA/0306177/18, la Ditta ROMANELLI Luigia , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH41/79 del 14/05/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifiche e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 8995 datata 11/11/2008;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;

- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di “ vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso brecciato “ a favore della Sig.ra ROMANELLI Luigia nata a Torino Di Sangro (CH) il 29/10/1962 ed ivi residente in loc. Valloncello 72 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.700 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 118 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 è pari a euro € 75,25 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/18 del 20/11/2018 , per l' espletamento di

tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0322555/20 del 20/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N.

DPD028/675

DEL

11.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta BUCCICONE Domenico .

IL DIRIGENTE

ISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona – L’Aquila e Castel Di Sangro (AQ) - in data 29/11/2018 prot. n. RA0333935/18, la Ditta BUCCICONE Domenico , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/447 del 31/05/2013 , intestata a Buccicone Valerio ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L’Aquila e Castel Di Sangro n. RA0346969/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo

reso con nota n. 0009282 datata 18/06/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0346969/18 del 11.12.2018 , attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo " a favore del Sig. BUCCICONE Domenico nato a Castel Di Sangro (AQ) il 12/08/1990 ed ivi residente in via IV Novembre 75, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 28.105 delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 22 part. 6 per mq. 13.-705 e part. 507 per mq. 14.400 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0346969/18 del 11.12.2018, è pari a euro € 142,50 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA

medesimo - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0346969/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0346969/18 del 11/12/2018, da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/676 DEL 11.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta DEL CASTELLO Fabio .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica danni da fauna selvatica in data 05/12/2018 prot. n. RA0340858/18, la Ditta DEL CASTELLO Fabio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/632 del 17/07/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica danni da fauna selvatica n. RA/0346964/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata

03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezano (AQ) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica danni da fauna selvatica n. RA/0346964/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo " a favore del Sig. DEL CASTELLO Fabio - rappresentante legale della Soc. Agrizootecnica Sambucoli - nato a Roccaraso (AQ) il 14/07/1962 ed ivi residente in Via G. D' Annunzio 1 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 60.000 della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fig. 22 part.la 4 parziale , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica danni da fauna selvatica n. RA/0346964/18 del 11/12/2018, è pari a euro € 260,53 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA

medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica danni da fauna selvatica n. RA/0346964/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica danni da fauna selvatica n. RA/0346964/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/677 _____ DEL _____ 11.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta PACIONE Ada .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 26/11/2018 prot. n. RA0329605/18, la Ditta PACIONE Ada , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castiglione A Casauria (PE) appartenente al Tratturo Centurelle – Montesecco , rilasciato con atto n. DH31/1068 del 16/12/2013 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0332725/18 del 28/11/2018 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0332725/18 del 28/11/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "seminativo " a favore della Sig.ra PACIONE Ada nata a Tromello (Pv) il 08/04/1964 e residente a Castiglione A Casauria (PE) in Via G. Marconi 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 6.510 circa delle zone del Tratturo Centurrelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 5 Part. 321 e 465, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0332725/18 del 28.11.2018 è pari ad euro € **91,06** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0332725/18 del 28/11/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0332725/18 del 28/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/678 DEL 11.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee ed arboree , diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato e de piazzale ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D’ANNA Maria Assunta .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 19/11/2018 prot. n. RA0321196/18, la Ditta D’ANNA Maria Assunta , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/241 del 18/03/2014 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0332939/18 del 28/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 3856 del 30.06.2000 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0332939 /18 del 28/11/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "colture erbacee ed arboree , diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato e del piazzale " a favore della Sig.ra D'ANNA Maria Assunta nata a Lascari (Pa) il 21/01/1954 e residente a Rosciano (PE) in C/da Tratturo 65 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 362 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 179/E, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/03329389/18 del 28.11.2018 è pari ad euro € **131,06** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0332939/18 del 28/11/2018, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0332939/18 del 28/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/679 _____ DEL _____ 11.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Carmine .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 19/11/2018 prot. n. RA0321093/18, la Ditta DI DOMIZIO Carmine , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/31 del 23/01/2012 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0332980/18 del 28/11/2018 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0332980/18 del 28/11/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "colture erbacee" a favore del Sig. DI DOMIZIO Carmine nato a Cugnoli (PE) il 02/07/1960 ed ivi residente in vai S. Pietro 35 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 1.200 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 37, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0332980/18 del 28.11.2018 è pari ad euro € **16,11** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n.

RA/0332980/18 del 28/11/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0332980/18 del 28/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/683 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo arborato e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI CANDILO Emilia.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 29/11/2018 prot. n. RA0335325/18 la Ditta DI CANDILO Emilia ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciata con atto n. DH7/207 del 21/03/2007;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0344668/18 del 07/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0344668/18 del 07/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo arborato e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso su terreno battuto" a favore della Sig.ra DI CANDILO Emilia nata il 22/02/1933 e residente a Scerni (CH) in C.da Tratturo n. 123, a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.000 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 223-224-235-250, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **129,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0344668/18 del 07/12/2018, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di

evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0344668/18 del 07/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/684 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Panfilo.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 14/11/2018 prot. n. RA0316177/18 la Ditta POMPONIO Panfilo ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciata con atto n. DH41/198 del 11/06/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" a favore del Sig. POMPONIO Panfilo nato il 28/07/1938 e residente a Vasto (CH) in P.zza Della Concordia n. 51/C, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.090 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 101, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **154,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di

evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/685 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo, fabbricato di civile abitazione e tre edifici di piccole dimensioni adibiti a garage, cantina, ripostiglio” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Silverio.
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 30/10/2018 prot. n. RA0298983/18 la Ditta MANCINI Silverio ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciata con atto n. DH31/249 del 10/04/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 4796 datata 06/09/1997;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i

perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo, fabbricato di civile abitazione e tre edifici di piccole dimensioni adibiti a garage, cantina, ripostiglio " a favore del Sig. MANCINI Silverio nato il 24/12/1935 e residente a Scerni (CH) in C.da San Giacomo n. 199, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 600 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 128, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **136,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione

risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6)** la esecutività della presente concessione è subordinata all’ accettazione ed all’ osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’ Amministrazione Regionale;
- 8)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’ Ufficio usi civici e tratturi;
- 9)** di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10)** la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/686 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e fabbricato di civile abitazione” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIULIANI Antonia.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 20/11/2018 prot. n. RA0321983/18 la Ditta GIULIANI Antonia ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciata con ordinanza n. 808 del 03/10/2000;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 4318 datata 23/07/1998;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo e fabbricato di civile abitazione" a favore della Sig.ra GIULIANI Antonia nata il 20/12/1944 e residente a Scerni (CH) in C.da San Giacomo n. 20, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.790 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 48-204-208-247, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **150,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di

evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/687 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo arborato” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Giuseppina.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 16/11/2018 prot. n. RA0319059/18 la Ditta CIONCI Giuseppina ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciata con atto n. DH41/200 del 11/06/2014

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo arborato" a favore della Sig.ra CIONCI Giuseppina nata il 21/02/1945 e residente a Vasto (CH) in Via Largo Genova Rulli n. 38, a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.155 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 72-206-208, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **47,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione

risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6)** la esecutività della presente concessione è subordinata all’ accettazione ed all’ osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’ Amministrazione Regionale;
- 8)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’ Ufficio usi civici e tratturi;
- 9)** di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10)** la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/688 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FELICE Maria.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 31/10/2018 prot. n. RA0300758/18, la Ditta FELICE Maria, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH31/156 del 18/02/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;

- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "seminativo" a favore della Sig.ra FELICE Maria nata il 22/04/1944 e residente a Vasto in Via S.S. 16 Nord n. 29, a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 450 della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 115/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **5,16**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di

evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/689 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ANTENUCCI Fulvio.
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 31/10/2018 prot. n. RA0300750/18, la Ditta ANTENUCCI Fulvio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo l’Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH31/154 del 18/02/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "seminativo" a favore del Sig. ANTENUCCI Fulvio nato il 21/10/1932 e residente a Vasto in Via Dei Palombari n. 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 250 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 115/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **5,16**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di

evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/690 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto e uliveto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta MATTUCCI Marco.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 30/10/2018 prot. n. RA0300136/18, la Ditta MATTUCCI Marco, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH41/208 del 11/06/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Vigneto e uliveto" a favore del Sig. MATTUCCI Marco nato il 30/10/1949 e residente a Vasto in Via Del Battaglione n. 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 270 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 217, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **5,16**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di

evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/691 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta MARINELLI Amerigo e TRAVAGLINI Maddalena.
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 20/11/2018 prot. n. RA0322011/18, la Ditta MARINELLI Amerigo e TRAVAGLINI Maddalena, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Casalbordino (CH) appartenente al Tratturo l’Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH31/150 del 18/02/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Vigneto" a favore dei Sig.ri MARINELLI Amerigo nato il 26/12/1938 e TRAVAGLINI Maddalena nata il 13/10/1949 e residenti a Casalbordino in Via Pescara n. 112, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.600 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 52, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **28,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0347299/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0347299/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/692 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di colture erbacee” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Renato .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo – Ufficio Autorizzazioni , licenze , verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA in data 20/11/2018 prot. n. RA 0323194/18 la Ditta DI DOMIZIO Renato , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciata con atto n. DH31/1077 del 16/12/2013 intestato a Di Domizio Giuseppe (rinunciatario).

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0347986/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0007265 datata 28/11/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura delle concessioni della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/ 0347986/18 del 11/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura delle concessioni precarie per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "colture erbacee " a favore del Sig. DI DOMIZIOM Renato nato a Pescara il 13/07/1969 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Piano Cignale, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.000 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 43 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **80,61** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0347986/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0347986/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/693 DEL 13.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DE PETRIS Ennia.
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo – Ufficio Autorizzazioni , licenze , verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA in data 20/11/2018 prot. n. RA 0323139/18 la Ditta DE PETRIS Ennia, ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciata con atto n. DH41/829 del 18/11/2014 intestato a Trulli Maria Grazia (rinunciataria).

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0348541/18 del 11/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0007266 datata 28/11/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura delle concessioni della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0348541/18 del 11/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura delle concessioni precarie per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "colture erbacee " a favore della Sig.ra DE PETRIS Ennia nata a Cugnoli (PE) il 12/09/1950 e residente a Cepagatti (PE) in via Santa Agata n. 37, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.800 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 61 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **24,18** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0348541/18 del 11/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0348541/18 del 11/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/701 DEL 18.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di colture erbacee” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Carmine .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo – Ufficio Autorizzazioni , licenze , verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA in data 21/11/2018 prot. n. RA 0324778/18 la Ditta DI DOMIZIO Carmine , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciata con atto n. DH20/40 del 01/02/2011 intestato a Santedicola Irene (rinunciataria).

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0350881/18 del 13/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0007490 datata 06/12/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura delle concessioni della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/ 0350881/18 del 13/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura delle concessioni precarie per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "colture erbacee" a favore del Sig. DI DOMIZIO Carmine nato a Cugnoli (PE) il 02/07/1960 ed ivi residente in C/da San Pietro 35, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 500 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 36/b la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **10,00** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0350881/18 del 13/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0350881/18 del 13/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/702 DEL 18.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ recinzione per ricovero cane non vedente ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta DI PAOLO Mario .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 06/11/2018 prot. n. RA0306067/18, la Ditta DI PAOLO Mario , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) appartenente al Tratturo Centurelle – Montesecco , rilasciato con atto n. DH31/1073 del 16/12/2013 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0351018/18 del 13/12/2018 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot. n. 0007330 del 15.09.2008 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0351018 /18 del 13.12.2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " recinzione per ricovero cane per non vedente " a favore del Sig. DI PAOLO Mario nato in Canada il 09/08/1973 e residente a Bussi Sul Tirino (PE) in Via Gramsci 56 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 82,35 circa della zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 12 Part. 1429/P, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0351018/18 del 13.12.2018 è pari ad euro € **123,95** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/03512018/18 del 13/12/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti commessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0351018/18 del 13/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/703 _____ DEL _____ 18.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di rotatoria– Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta COMUNE DI LANCIANO .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 18/01/2018 prot. n. RA/00015093/18, il COMUNE DI LANCIANO ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 0013785 datata 11/09/2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "rotatoria a favore del COMUNE DI LANCIANO – Piazza Plebiscito 59 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 741 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 135 e 136/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **123,95** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo SUD di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/704 DEL 18.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo– Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI NUNZIO Enio Ettore .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 28/06/2018 prot. n. RA/0184454/18, la Ditta DI NUNZIO Enio Ettore ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila – Foggia ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0016443 datata 29/10/2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "seminativo a favore del Sig. DI NUNZIO Enio Ettore nato a York (Canada) il 29/09/1975 e residente a S. Maria Imbaro (CH) in Via Piane 42 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 171 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **48,10** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo SUD di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/705 _____ DEL _____ 18.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo arborato , vigneto e diritto non esclusivo all’ utilizzo alla strada di accesso” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta MUCCI Giovanni .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 20/11/2018 prot. n. RA/0322426/18, la Ditta MUCCI Giovanni , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/239 del 18/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 6749 datata 11/12/1998;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;

- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo arborato , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso" a favore del Sig. MUCCI Giovanni nato a Torino Di Sangro (CH) il 01/01/1956 ed ivi residente in Via Schiavonesco 28 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.740 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 152 e 160 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 è pari a euro € 228,97 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/20 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/706 DEL 18.11.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta CASTELLI Angela Natalina .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 18/10/2018 prot. n. RA/0288049/18, la Ditta CASTELLI Angela Natalina ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Canosa Sannita (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila – Foggia ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0013283 datata 29/08/2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di vigneto a favore della Sig.ra CASTELLI Angela Natalina nata a Canosa Sannita (CH) il 25/12/1966 e residente a Tollo (CH) in C/da Sabatiniello 26 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.200 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 15 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **33,07** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo SUD di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'Abruzzo SUD di

Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/707 _____ DEL _____ 18.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ oliveto , seminativo e diritto non esclusivo all’ utilizzo alla strada di accesso” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta MORETTI Maria Filomena .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 20/11/2018 prot. n. RA/0322739/18, la Ditta MORETTI Maria Filomena , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/281 del 18/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 9851 datata 10/12/2008;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " oliveto , seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso" a favore della Sig.ra MORETTI Maria Filomena nata a Torino Di Sangro (CH) il 02/01/1958 ed ivi residente in C/da Palude 1 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.900 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 163 e 196 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 è pari a euro € 146,57 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/20 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/708 DEL 18.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto”
– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) – Ditta DEL ZOPPO Angela .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 08/11/2018 prot. n. RA/0309539/18, la Ditta DEL ZOPPO Angela , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Poggiofiorito (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH41/279 del 04/03/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " vigneto " a favore della Sig.ra DEL ZOPPO Angela nata a Lanciano (CH) il 07/03/1966 e residente a Poggiofiorito (CH) in Via Cicconetti 30' , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.290 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 66 e 67 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 è pari a euro € 20,35 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/20 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/709 _____ DEL _____ 18.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta AUDACI Antonella e Paola .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2018 prot. n. RA/0351194/18, la Ditta AUDACI Antonella e Paola , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH20/229 del 27/09/2010;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig.ra AUDACI Antonella e Paola nate a Lanciano (CH) rispettivamente il 28/02/1974 e 01.03.1976 e residenti a Mozzagrogna (CH) in Loc. Ruzzo e Lanciano (CH) in Loc. Iconicella 52/a , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.065 circa della zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 118 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 è pari a euro € 88,70 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/20 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/710 DEL 18.12.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) – Ditta MENNA Tonino .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 04/10/2018 prot. n. RA/0272735/18, la Ditta MENNA Tonino , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH31/235 del 18/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. MENNA Tonino nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 20/08/1947 e residente a Castel Frentano in Via Frentana 26 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 9.594 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 80 , 81/B e 135-1/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 è pari a euro € 57,68 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/18 del 22/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0326712/20 del 22/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. _____ DPD028/719 _____ DEL _____ 20.12.2018 _____

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con condotta gas metano– Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta ITALGAS RETI S.p.A. .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domande presentate al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti in data 16/01/2018 prot. n. RA/0011673/18 e 11.12.2018 prot. RA/0346898/18, la Soc. ITALGAS RETI S.p.A. ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bucchianico (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0357653/18 del 19/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 0015708 datata 15/10/2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0357653/18 del 19/12/2018 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "attraversamento con condotta gas metano a favore della Soc. ITAGAS RETI S.p.A. Unità Tecnica Montesilvano (PE) , Via Verrotti s.n.c. presso Espansione Due , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml. 9,50 per allaccio abitazione uso privato fg.7 part. 4339 del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **123,95** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0357653/18 del 19/12/2018;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0357653/18 del 19/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0357653/18 del 19/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**
**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it